

Provincia *di* Ancona

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

N. 91 DEL 18/07/2024

OGGETTO: COMUNE DI MONTE SAN VITO: VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PRG (ART. 15 C. 5 L.R. 34/1992) - MODIFICA ALLE N.T.A. - CAPO II - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOTANICO VEGETAZIONALE - PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 30 DELLA L.R. 34/1992 COME DISPOSTO DAL C. 8 DELL'ART. 33 DELLA L.R. 19/2023 - ARCHIVIAZIONE.

L'anno 2024 il giorno 18 del mese di luglio alle ore 12:06, nella sede della Provincia, convocata nei modi di legge, si è tenuta la seduta presidenziale: il Presidente, RAGNI SAURO, con la partecipazione del Segretario Generale, SAVINI MARINA, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell'art.37, comma 6, dello Statuto della Provincia di Ancona.

ADOTTA

il decreto di seguito riportato.

OGGETTO: COMUNE DI MONTE SAN VITO: VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PRG (ART. 15 C. 5 L.R. 34/1992) - MODIFICA ALLE N.T.A. - CAPO II - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOTANICO VEGETAZIONALE - PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 30 DELLA L.R. 34/1992 COME DISPOSTO DAL C. 8 DELL'ART. 33 DELLA L.R. 19/2023 - ARCHIVIAZIONE.

IL PRESIDENTE

VISTO lo Statuto della Provincia di Ancona (adeguato alla legge 7 aprile 2014, n. 56) adottato dall'Assemblea dei Sindaci con deliberazione n. 3 del 02/02/2015, e modificato con gli atti n. 2 del 28/04/2017, n. 4 del 20/12/2022 e, da ultimo, n. 2 del 16/01/2024;

PREMESSO che, il Comune di Monte San Vito ha trasmesso l'istanza per l'avvio della procedura di screening di valutazione ambientale strategica in forma semplificata, relativa a: "*VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PRG (ART. 15 C. 5 L.R. 34/1992) - MODIFICA ALLE N.T.A. - CAPO II - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOTANICO VEGETAZIONALE*", prot. 3018 inviata in data 13/02/2024 e registrata al prot. prov.le n. 5504 del 13/02/2024;

CONSIDERATO che, a corredo dell'istanza, è stato prodotto il rapporto preliminare di screening semplificato, redatto sulla base del capitolo 1 – Parte II del Decreto VAA 13/2020, e la relazione descrittiva in grado di motivare l'opportunità di avviare tale procedura semplificata, come stabilito dalle Linee Guida approvate dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1647 del 23/12/2019;

RILEVATO pertanto che la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS è stata svolta in forma semplificata come previsto dal paragrafo A3, punto 5 delle Linee Guida approvate dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1647 del 23/12/2019, con le indicazioni tecniche definite dai Decreti Dirigenziali n.13 del 17/01/2020, e n. 198 del 14/07/2021;

ACCERTATO che con Determinazione Dirigenziale n. 311 del 08/03/2024, la Provincia di Ancona, Settore IV - Area Governo del Territorio, ha disposto di escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica, la variante in oggetto;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 9293 del 29/05/2024, acquisita al protocollo prov.le n. 19131 del 30/05/2024, il Comune di Monte San Vito ha inviato il piano in esame, adottato ai sensi dell'art. 30 c. 1, della L.R. n. 34/1992, come disposto dal c. 8 dell'art.33 della L.R. 19/223, con Delibera di Giunta n° 22 del 20/04/2024, anche per l'acquisizione di eventuali osservazioni che l'Amministrazione prov.le ritenesse di rilevare ai sensi dell'art. 30 comma 3 della L.R. 34/92, ed ai sensi dell'art. 24 della L. 47/85 e ss.mm.ii;

VISTA la nota prot. n. 19185 del 30/05/2024 con cui l'Amministrazione prov.le ha comunicato l'avvio del procedimento, e la conclusione dello stesso, in conformità all'art. 30 c.3 della L.R. 34/92, che stabilisce il termine di 50 giorni, decorrenti dalla data di ricezione della documentazione, entro i quali l'Autorità competente può formulare osservazioni;

DATO ATTO che il piano presenta i seguenti contenuti:

- *Il Comune di Monte San Vito è dotato di Piano Regolatore Generale adeguato al PPAR e approvato con Decreto del Presidente dell'Amministrazione Provinciale n. 33 del 21/04/2000. Successivamente il Comune ha adottato, negli anni, delle varianti puntuali al PRG.*
- *La variante è esclusivamente normativa e viene presentata su iniziativa del comune stesso, al fine regolamentare il verde urbano in sinergia con il REGOLAMENTO DEL VERDE URBANO, in ottemperanza alle previsioni di legge (L.R. 6/2005 e s.m.i.); infatti esso può essere lo strumento idoneo ad assolvere la funzione di Valorizzazione del Patrimonio Botanico Vegetazionale indicata negli articoli sopra citati delle N.T.A. del P.R.G. e pertanto di provvedere tramite apposita variante specifica al P.R.G. stesso, modificando l'art. 67 e stralciando gli articoli dal 68 all'80 e i relativi schemi allegati. Pertanto in caso di interventi edilizi le n.t.a. del P.R.G. faranno un rimando agli articoli del Regolamento che di conseguenza determineranno le modalità di esecuzione.*

- *la Giunta Comunale con deliberazione n. 37 del 01/04/2021 ad oggetto “Regolamento del verde urbano e della formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale marchigiano L.R. 6/2005 e s.m.i. - art. 20 comma 6_ D.G.R.M. 603/2015. Atto di indirizzo” ha approvato l'avvio della procedura di redazione del Regolamento Comunale del verde urbano e delle formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale marchigiano come previsto dalla L.R. 6/2005 e s.m.i. art. 20 comma 6 da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;*
- *per le realtà e peculiarità esistenti nel Comune di Monte San Vito, sono state apportate alcune modifiche ed integrazioni non sostanziali allo schema di regolamento regionale e integrato e coordinato con il Capo II (Valorizzazione del Patrimonio Botanico Vegetazionale) delle N.T.A. del P.R.G. vigente, rivolto alla salvaguardia della vegetazione presente nel territorio comunale rappresentata principalmente da Elementi diffusi del paesaggio agrario, imboschimenti misti, impianti specializzati di olivo, ecc... e del paesaggio agrario di interesse storico;*
- *la variante comporta esclusivamente modifiche alle norme tecniche d'attuazione del P.R.G. vigente; pertanto in caso di interventi edilizi le N.T.A. del P.R.G. faranno un rimando agli articoli del Regolamento che di conseguenza determineranno le modalità di esecuzione.*

CONSIDERATO che a seguito degli approfondimenti effettuati con Relazione Istruttoria prot. n. 26152 del 15/07/2024 dal Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area “Governo del Territorio” del Settore IV, Arch. Massimo Orciani, non è emersa la necessità di formulare osservazioni in merito all'intervento in esame e pertanto il medesimo ha formulato una proposta di archiviazione;

CONSIDERATO che il Dirigente del IV Settore ha condiviso l'esito di detta proposta;

RITENUTO pertanto, di proporre l'archiviazione della pratica in questione;

VISTO l'art. 33, comma 8 della L.R. 19/2023:

“Fino alla data di entrata in vigore dei PUG sono fatti salvi gli strumenti urbanistici generali vigenti. Gli strumenti urbanistici generali e le loro varianti adottati alla data di entrata in vigore di questa legge sono approvati secondo le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio). Per l'attuazione degli strumenti urbanistici generali di cui a questo comma, secondo le modalità e gli strumenti attuativi previsti e individuati dai medesimi, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla L.R. 34/1992.”

VISTO l'art. 15, comma 5 della L.R. 34/1992, il quale dispone che le c.d. varianti “non sostanziali” sono approvate in via definitiva dalla Giunta comunale ai sensi dell'art. 30 della L.R. richiamata;

VISTA la nota prot. n. 7283 del 11/01/2006 del Servizio Attività Istituzionali della Regione Marche con la quale si segnala che la procedura di cui all'art. 30, si applica anche alle varianti al piano regolatore generale di cui all'art. 15, comma 5 della L.R. n. 34/92;

VISTI E RICHIAMATI:

- la deliberazione del Consiglio provinciale n. 87 del 07/11/2005 recante integrazione del vigente Regolamento sulle discipline dei procedimenti relativi alla emanazione di atti e all'esercizio di funzioni di competenza dell'Amministrazione provinciale, con riguardo allo specifico procedimento per la formulazione di osservazioni sui piani attuativi comunali;
- l'art.44 c.10 lettera h) e l'art.119 dello Statuto della Provincia di Ancona (adeguato alla Legge 7 Aprile 2014, n. 56 adottato dall'Assemblea dei Sindaci con deliberazione n. 3 del 2/02/2015 e modificato con gli atti n. 2 del 28/04/2017

e n. 4 del 20/12/2022 e, da ultimo, con delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 2 del 16/01/2024;

- l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il Decreto della Presidente della Provincia n. 351 del 28/12/2015 avente ad oggetto "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa della Provincia di Ancona quale Ente di Area Vasta a seguito del processo di riordino delle funzioni non fondamentali della Provincia (art. 1, comma 89, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e L. R. 3 aprile 2015, n. 13)" e le ss.mm.ii.;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 153 del 15/10/2019, modificato con D.P. n. 82 del 30/01/2020, relativo al processo di riassetto e di individuazione delle Aree di Posizione Organizzativa, in cui si prevede l'Area denominata "Governo del Territorio" appartenente al Settore IV;
- Il Decreto del Presidente della Provincia n. 46 del 06/04/2023 con cui è stato conferito all'Arch. Sergio Bugatti, l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore IV, art.110, comma 1, del TUEL, approvato con il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, a decorrere dal 15 aprile 2023, fino alla conclusione del mandato del Presidente;

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del procedimento e del Dirigente;

PRESO ATTO che sulla proposta non è necessaria l'acquisizione del parere di regolarità contabile, non rivestendo la proposta alcun aspetto che direttamente o indirettamente presenti profili finanziari, economici o contabili;

ATTESO che il responsabile del procedimento è, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, il Dott. Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Governo del Territorio" del Settore IV della Provincia di Ancona;

VISTO che la proposta riporta il parere favorevole di regolarità tecnica dell'Ufficio interessato;

DECRETA

1. Di prendere atto della proposta del Dirigente del IV Settore e di disporre l'Archiviazione della "*VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PRG (ART. 15 C. 5 L.R. 34/1992) - MODIFICA ALLE N.T.A. - CAPO II - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOTANICO VEGETAZIONALE*", adottato dal Comune di Monte San Vito con D.G.C. n° 22 del 20/04/2024, ai sensi dell'art. 30 c. 1 della L.R. 34/92, inviato con nota prot. n. 9293 del 29/05/2024 e registrata al protocollo prov.le n. 19131 del 30/05/2024.
2. Di comunicare la presente archiviazione al Comune di Monte San Vito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 comma 3 della L.R. 34/92.
3. Di invitare il Comune di Monte San Vito a trasmettere alla Provincia di Ancona ed alla Regione Marche copia della deliberazione di approvazione della variante in oggetto, ai sensi dell'art. 30, comma 5, della L.R. 34/92.
4. Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione occorrente per l'attuazione dell'intervento in esame.
5. Di pubblicare il presente Decreto all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.
6. Di dare atto che responsabile del procedimento è il Dott. Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Governo del Territorio" del Settore IV della Provincia di Ancona.
7. Di dichiarare il presente Decreto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L., attesa l'urgenza che riveste l'esecutività del presente provvedimento al fine di esprimere la valutazione di competenza nei termini di legge.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(di cui all'art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)

PROPOSTA DI DECRETO

N. 1938/2024

OGGETTO: COMUNE DI MONTE SAN VITO: VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PRG (ART. 15 C. 5 L.R. 34/1992) - MODIFICA ALLE N.T.A. - CAPO II - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOTANICO VEGETAZIONALE - PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 30 DELLA L.R. 34/1992 COME DISPOSTO DAL C. 8 DELL'ART. 33 DELLA L.R. 19/2023 - ARCHIVIAZIONE.

Si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta di decreto indicata in oggetto in ordine alla regolarità tecnica.

Ancona, 15/07/2024

IL TITOLARE DI INCARICO DI ELEVATA
QUALIFICAZIONE DELEGATO DAL
DIRIGENTE

ORCIANI MASSIMO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL SEGRETARIO GENERALE
SAVINI MARINA

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
RAGNI SAURO

Classificazione 11.07.04
Fascicolo 2023/1396